

All'ATP di Verona  
Settore Scuola Primaria  
Viale Caduti del Lavoro 3  
37124 VERONA  
[uspvr@postacert.istruzione.it](mailto:uspvr@postacert.istruzione.it)

ALL'U.S.R. del Veneto  
Via Riva De Blasio S. Croce 1299  
30135 Venezia  
[drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it)

e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere  
Direzione Informatizzazione  
Viale Trastevere 76 /a  
00153 Roma  
[dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO: Richiesta di conciliazione facoltativo avverso mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di Napoli - REGIONE Campania ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.**

- 1) L'istante, abilitata all'insegnamento nella scuola primaria con specializzazione sul sostegno, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1/09/2015 titolare presso l'Istituto Comprensivo di Oppean, codice meccanografico, VREE84301B, provincia di Verona ed in seguito alle procedure di mobilità trasferita nella regione Lazio, ambito 0006.
- 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
- 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *“ Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”; comma 8” I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle*

*indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ONLINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".*

- 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *" Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"*
  
- 5) L'istante Palma Gianna, nata a Ischia (Na) il 15/12/1975, ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, fase C, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Verona, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;
  
- 6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nell'ordine come da domanda in allegato, indicando tra le prime preferenze:
  1. Campania Ambito Territoriale 15;
  2. Campania Ambito Territoriale 12;
  3. Campania Ambito Territoriale 13;
  4. Campania Ambito Territoriale 14.
  
- 7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale di Roma dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che, a fronte della propria posizione, fase C, con punti 96 per tutte le sedi e per le esigenze di famiglia n. 102 punti per le sedi dell'ambito 15 della Campania, risultano non attribuiti i seguenti posti di sostegno, con riferimento all'ambito:  
Ambito della Campania n. 15, residuano n. 7 posti non attribuiti;  
Ambito della Campania n. 14, residuano n. 25 posti non attribuiti.
  
- 8) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 29/07/2016 vi sono, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati nr. 96 punti oltre a punti 6 di ricongiungimento familiare per un totale di 102 punti) diversi nominativi con punteggio inferiore alla sottoscritta ;

- 9) risulta incomprensibile il funzionamento dell'algoritmo, ovvero il criterio utilizzato dall'amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017 e che lo stesso non è mai stato pubblicato da parte del MIUR
- 10) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

## IN DIRITTO

### **VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla mancata attribuzione del trasferimento nei primi ambiti indicati nonostante ci fossero posti residuati e la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La

motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccni sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

**Falsa applicazione CCNI mobilità Personale Docente, educativo e ATA, per l'anno scolastico 2016/2017 sottoscritto il giorno 8 aprile 2016, art. 8 comma 1, che così recita:**

**"1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali."**

### **RICHIESTA DI CONCILIAZIONE**

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 29 luglio 2016

### **CHIEDE**

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione a uno dei posti ancora disponibili presso gli Ambiti n. 15 e n.14 della

**Regione Campania** o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

*In allegato Copia della domanda di trasferimento, lettera di notifica dell'esito della mobilità, copia del documento di identità.*

La presente viene inviata a mezzo della pec dell'avv. Carmine Bernardo, con studio in Ischia alla via Delle Terme 3 cui è conferito apposito mandato

Ischia il 12/08/2016

Firma

*Gianna Palma*.....

Palma Gianna, nata a Ischia il 15/12/1975 ed  
ivi residente alla

Indirizzo mail

cellulare